



Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

del ...

Il Consiglio federale,

vista la legge sui giochi in denaro del 29 settembre 2017¹ (LGD),

ordina:

Capitolo I: Oggetto e definizioni

Art. 1 Giochi in denaro nella cerchia privata
(art. 1 cpv. 2 lett. a LGD)

Sono considerati giochi in denaro nella cerchia privata i giochi in denaro:

- a. che non sono organizzati per mestiere e non sono annunciati pubblicamente;
- b. che riuniscono un numero di giocatori limitato tra i quali, a prescindere dalla partecipazione al gioco, vi è in particolare un legame di carattere familiare o professionale; e
- c. le cui poste e possibilità di vincita sono ridotte.

Art. 2 Giochi da casinò
(art. 3 lett. g LGD)

Il numero massimo di giocatori partecipanti al medesimo gioco da casinò è limitato a 1000. Tale numero massimo non si applica ai sistemi di jackpot.

Art. 3 Giochi di destrezza
(art. 3 lett. g LGD)

Un gioco di destrezza presenta segnatamente le caratteristiche seguenti:

- a. durante un numero cospicuo di unità di gioco i giocatori abili realizzano una vincita più elevata rispetto a quelli meno abili;
- b. la probabilità di vincita è minima se il giocatore gioca alla cieca;

RS

¹ RS...

- c. i giocatori hanno varie opzioni per influenzare l'andamento del gioco; e
- d. per giocare con successo sono richieste abilità di una certa complessità.

Capitolo 2: Case da gioco

Sezione 1: Concessioni

Art. 4 Sostenibilità economica (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 3 LGD)

Se un richiedente chiede di estendere la concessione al diritto di svolgere giochi da casinò proposti in linea, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) valuta separatamente la sostenibilità economica dell'offerta in linea e dell'offerta terrestre.

Art. 5 Rapporto sull'interesse economico (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 5 LGD)

L'interesse economico della casa da gioco per la regione d'ubicazione è considerato in base alle ripercussioni:

- a. sul mercato del lavoro;
- b. sul turismo;
- c. sui poteri pubblici, segnatamente sul gettito fiscale;
- d. sulle aziende già impiantate in loco;
- e. sui costi nell'ambito della sanità pubblica.

Art. 6 Soci in affari più importanti (art. 8 cpv. 1 lett. b e c LGD)

Sono considerati soci in affari più importanti le persone fisiche o giuridiche che potrebbero influenzare la gestione della casa da gioco a ragione della loro relazione d'affari.

Art. 7 Aventi economicamente diritto (art. 8 cpv. 1 lett. b e c LGD)

¹ Sono considerate come aventi economicamente diritto le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario del richiedente è uguale o superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legati a un diritto di voto la cui partecipazione è uguale o superiore al 5 per cento di tutti i diritti di voto.

² Le persone che detengono una partecipazione di cui al capoverso 1, devono fornire alla CFCG una dichiarazione attestante se detengono la partecipazione a titolo personale o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso, per tale partecipazione, opzioni o altri diritti analoghi.

Art. 8 Buona reputazione
(art. 8 cpv. 1 lett. b n. 1 LGD)

¹ Il requisito della buona reputazione non è soddisfatto in particolare se il richiedente, uno dei suoi soci in affari più importante o i loro aventi economicamente diritto:

- a. hanno svolto o svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione;
o
- b. con le loro pratiche commerciali puntano o, nel corso dei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta nonché durante il suo esame, hanno puntato dall'estero in modo mirato al mercato svizzero, senza la necessaria autorizzazione da parte delle autorità svizzere.

² I fornitori di giochi in denaro o piattaforme di gioco in linea possono soddisfare il requisito della buona reputazione anche se forniscono o hanno fornito giochi in denaro a organizzatori che non godono di una buona reputazione.

³ L'autorizzazione a esercitare un'attività bancaria, rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari ai titolari costituisce una prova sufficiente della loro buona reputazione.

⁴ Il richiedente fornisce alla CFCG le informazioni necessarie per esaminare la sua buona reputazione, in particolare l'elenco completo in merito a eventuali condanne penali e procedimenti penali conclusi o in corso che lo riguardano.

⁵ Su domanda della CFCG, fornisce inoltre le informazioni necessarie per comprovare la buona reputazione dei suoi aventi economicamente diritto e dei suoi soci in affari più importanti. Il richiedente deve verificare la loro buona reputazione.

Art. 9 Gestione indipendente
(art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD)

¹ Il richiedente offre le garanzie per una gestione indipendente svolgendo in modo autonomo tutti i compiti principali previsti dalla LGD.

² Svolge in particolare in modo autonomo le attività centrali per l'adempimento dei seguenti compiti:

- a. lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro nelle case da gioco terrestri; fatto salvo il caso di cui all'articolo 59 LGD;
- b. la sorveglianza dello svolgimento dei giochi proposti in linea;
- c. la gestione dei conti clienti;
- d. la cura delle relazioni con i giocatori;
- e. la sorveglianza dei giocatori e l'attuazione delle misure di protezione sociale e degli obblighi di diligenza per lottare contro il riciclaggio di denaro;
- f. l'allestimento dei rendiconti del prodotto lordo dei giochi.

³ Se il richiedente non svolge un compito in modo autonomo, garantisce che i terzi rispettino gli obblighi legali.

Art. 10 Attività irreprensibile
(art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 e lett. d LGD)

¹ Il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile è adempito se il richiedente, i suoi soci in affari più importanti e i suoi aventi economicamente diritto:

- a. hanno un comportamento conforme al diritto;
- b. rispettano i principi del buon governo d'impresa;
- c. hanno una buona situazione economica.

² A tal fine la CFCG esamina in particolare:

- a. l'organizzazione;
- b. le relazioni d'affari;
- c. la situazione economica e finanziaria

³ Per comprovare che è garantita un'attività irreprensibile, il richiedente fornisce alla CFCG informazioni in merito a sé stesso, ai membri della sua direzione e ai suoi organi, incluso il caporevisore.

⁴ Su domanda della CFCG, il richiedente fornisce inoltre le informazioni necessarie in merito ai suoi impiegati, ai suoi aventi economicamente diritto e ai membri dei suoi organi, ai suoi soci in affari più importanti e alle persone la cui partecipazione al capitale azionario del richiedente è inferiore al 5 per cento. Il richiedente deve verificare se è garantita l'attività irreprensibile dei suoi soci in affari più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto.

Art 11 Mezzi finanziari propri
(art. 8 cpv. 1 lett. c LGD)

¹ Se costituisce un'unità economica con una o più aziende oppure se, in ragione di altre circostanze, si deve ritenere che sia obbligato giuridicamente o costretto di fatto a sostenere finanziariamente detta azienda, l'importo consolidato dei mezzi finanziari propri determina se vi sono a disposizione sufficienti mezzi finanziari.

² L'importo determinante è pure l'importo consolidato dei mezzi finanziari propri anche quando il richiedente detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore alla metà del capitale o dei diritti di voto in seno a un'azienda oppure esercita in altro modo un influsso dominante.

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili qualora la dimensione e l'attività delle aziende di cui ai capoversi 1 e 2 siano irrilevanti ai fini dell'apprezzamento della situazione relativa ai mezzi propri del richiedente.

Art. 12 Comunicazione di cambiamenti

Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente alla CFCG qualsiasi cambiamento importante relativo alle indicazioni e ai documenti presentati nel corso della procedura di concessione.

Art. 13 Richiesta incompleta
(art. 10 cpv. 3 LGD)

¹ Se la richiesta è incompleta oppure se la CFCG ritiene necessari ulteriori documenti o informazioni, può esigere la rettifica o il completamento e fissare un termine.

² Su domanda motivata il termine può essere prorogato. Se il termine scade inutilizzato, la richiesta è cancellata come non valida.

Art. 14 Inizio della messa in esercizio

La casa da gioco può essere messa in esercizio dopo che:

- a. la casa da gioco ha ottenuto la concessione;
- b. la CFCG ha appurato che le prescrizioni legali sono rispettate e le indicazioni fornite sono corrette; e che
- c. tutti i giochi offerti hanno ottenuto l'autorizzazione di gioco della CFCG.

Sezione 2: Offerta di gioco**Art. 15** Modifiche dei sistemi d'informatica per i giochi proposti in linea

La casa da gioco sottopone previamente alla CFCG per approvazione tutte le modifiche dei sistemi d'informatica necessari all'esercizio dei giochi proposti in linea che hanno un impatto sullo svolgimento del gioco o che modificano l'interazione con i giocatori

Art. 16 Collaborazione con case da gioco in Svizzera
(art. 16 cpv. 4 LGD)

La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare con un'altra casa da gioco per i giochi di poker proposti in linea se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a. la vigilanza della CFCG può essere esercitata senza lacune;
- b. una casa da gioco è chiaramente designata come responsabile dell'offerta comune;
- c. il prodotto lordo dei giochi è ripartito tra le case da gioco proporzionalmente alle poste effettuate dai rispettivi giocatori.

Art. 17 Collaborazione con organizzatori di giochi da casinò all'estero
(art. 16 cpv. 4 LGD)

¹ La CFCG può autorizzare una casa da gioco a collaborare con un altro organizzatore di giochi da casinò all'estero per giochi di poker proposti in linea se può garantire una vigilanza sufficiente sul gioco e il richiedente prova che:

- a. l'organizzatore all'estero dispone delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del gioco di poker in questione nel suo Paese d'origine o in altri Stati;
- b. l'organizzatore all'estero dispone dell'affidabilità e della competenza professionale richiesta;
- c. i giocatori domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera giocano in linea utilizzando il loro conto giocatore presso il richiedente;
- d. il richiedente ha concluso con l'organizzatore all'estero un contratto che garantisce lo svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
- e. l'organizzatore all'estero blocca l'accesso in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera;
- f. il prodotto lordo dei giochi è ripartito tra le case da gioco proporzionalmente alle poste effettuate dai rispettivi giocatori.

² Una collaborazione è in ogni caso esclusa se l'organizzatore all'estero ha la sua sede in un Paese inserito nell'elenco del GAFI dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi o è interessato da sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi.

³ Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e della CFCG come se svolgesse soltanto lui il gioco.

⁴ Il giocatore va informato che determinati dati personali sono trasmessi all'organizzatore all'estero per motivi di sicurezza.

Art. 18 Requisiti tecnici relativi ai giochi
(art. 17 LGD)

Il Dipartimento può emanare le prescrizioni sui requisiti tecnici relativi ai giochi, ai sistemi di jackpot, alle piattaforme di gioco in linea, al sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), al sistema di registrazione dei dati (SRD) e agli strumenti di gioco; tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

Art. 19 Esame di conformità
(art. 17 cpv. 3 LGD)

¹ Prima di mettere in esercizio i giochi da tavolo, i giochi in denaro automatizzati, le piattaforme di gioco in linea, i sistemi di jackpot, il SECC, il SRD e gli strumenti di gioco, la casa da gioco assicura mediante prove e verifiche adeguate che soddisfino i requisiti tecnici.

² Documenta i risultati delle prove e delle verifiche effettuate.

Art. 20 Obbligo di esercizio per giochi da tavolo

¹ Ogni casa da gioco terrestre deve proporre almeno due giochi da tavolo.

² I giochi da tavolo devono essere offerti durante almeno un terzo del periodo d'apertura giornaliera della casa da gioco.

³ La CFCG può autorizzare deroghe ai capoversi 1 e 2 per 270 giorni all'anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d'ubicazione dipende fortemente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.

Art. 21 Consultazione
(art. 20 LGD)

¹ Lo scambio di opinioni tra la CFCG e l'Autorità intercantonale avviene entro 30 giorni dopo il recapito della lettera della CFCG all'Autorità intercantonale.

² Se lo scambio di opinioni entro tale termine è infruttuoso, la CFCG sottopone il caso all'organo di coordinamento.

³ La CFCG e l'Autorità intercantonale possono convenire di prorogare fino a 30 giorni il termine di cui al capoverso 1.

Capitolo 3: Giochi di grande estensione**Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore****Art. 22** Buona reputazione
(art. 22 cpv. 1 lett. b LGD)

¹ Il requisito della buona reputazione non è soddisfatto in particolare se il richiedente:

- a. svolge o ha svolto giochi in denaro senza la necessaria autorizzazione; o
- b. con le loro pratiche commerciali puntano o, nel corso dei cinque anni precedenti la presentazione della richiesta nonché durante il suo esame, hanno puntato dall'estero in modo mirato al mercato svizzero, senza la necessaria autorizzazione da parte delle autorità svizzere.

³ Il richiedente fornisce in particolare all'Autorità intercantonale delle indicazioni complete su eventuali condanne penali e procedimenti penali conclusi o in corso.

Art. 23 Gestione indipendente
(art. 22 cpv. 1 lett. f LGD)

¹ Il richiedente offre le garanzie per una gestione indipendente svolgendo in modo autonomo tutti i compiti principali previsti della LCG.

² Svolge in particolare in modo autonomo le attività centrali per l'adempimento dei seguenti compiti:

- a. la sorveglianza dell'esercizio dei giochi e la determinazione dei vincitori;

- b. la gestione dei conti clienti;
- c. la cura delle relazioni con i giocatori;
- d. la sorveglianza sui giocatori nonché l'attuazione del piano di misure sociali e degli obblighi di diligenza per lottare contro il riciclaggio di denaro.

³ Il richiedente può affidare in parte ai suoi distributori di giochi i compiti di cui al capoverso 2 lettera c e d sempreché eserciti la sorveglianza su di loro.

⁴ Se il richiedente non svolge un compito in modo autonomo, garantisce che i terzi rispettino gli obblighi legali.

⁵ Il richiedente che intende organizzare lotterie o scommesse sportive, fornisce all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione una panoramica delle relazioni d'interesse da parte dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

⁶ Il richiedente che intende organizzare delle scommesse sportive fornisce, oltre a tale panoramica di cui al capoverso 5, gli eventuali contratti di partenariato conclusi con persone fisiche o giuridiche che organizzano corse ippiche o altre competizioni e manifestazioni sportive o vi partecipano.

Art. 24 Gestione irreprensibile
(art. 22 cpv. 1 lett. f LGD)

¹ Il requisito della gestione irreprensibile degli affari è in particolare soddisfatto se il richiedente:

- a. si comporta conformemente al diritto;
- b. rispetta i principi del buon governo d'impresa;
- c. ha una buona situazione economica.

² L'Autorità intercantonale verifica in particolare:

- a. l'organizzazione del richiedente;
- b. le relazioni d'affari del richiedente;
- c. la situazione economica e finanziari del richiedente.

³ L'Autorità intercantonale tiene conto della situazione delle persone giuridiche e delle persone fisiche membri della sua direzione, dei suoi organi e del suo personale.

⁴ Il richiedente deve verificare se i suoi soci in affari più importanti garantiscono una gestione irreprensibile e documentare i risultati della verifica.

Art. 25 Rapporto adeguato tra spese d'esercizio e mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica
(art. 22 cpv. 1 lett. i LGD)

¹ Il richiedente che intende organizzare lotterie o scommesse sportive, inoltra una panoramica all'Autorità intercantonale dalla quale si evince il rapporto tra le spese d'esercizio e i mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

² Le spese di pubblicità e le altre attività di comunicazione a fini di marketing nonché gli stipendi vanno esposti separatamente e in modo dettagliato.

Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Art. 26 Svolgimento sicuro del gioco
(art. 25 cpv. 1 lett. a LGD)

¹ Prima di mettere in esercizio un gioco di grande estensione l'organizzatore verifica mediante prove e controlli l'adempimento dei requisiti tecnici e il corretto svolgimento del gioco.

² Tiene la documentazione pertinente a disposizione dell'Autorità intercantonale.

Art. 27 Svolgimento sicuro delle scommesse sportive
(art. 25 cpv. 1 lett. a LGD)

L'organizzatore non può offrire scommesse sportive su eventi che presentano un rischio elevato di manipolazione, in particolare le scommesse su:

- a. competizioni sportive senza valore sportivo;
- b. eventi che hanno un influsso minimo sull'esito della competizione sportiva.

Art. 28 Collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera
(art. 25 cpv. 3 LGD)

L'Autorità intercantonale può autorizzare un organizzatore di giochi di grande estensione a collaborare con un altro organizzatore di giochi di grande estensione in Svizzera a condizione che sia compatibile con gli scopi di cui all'articolo 2 della LGD.

Art. 29 Collaborazione con organizzatori di giochi di grande estensione all'estero
(art. 25 cpv. 3 LGD)

¹ L'Autorità intercantonale può in via eccezionale autorizzare un organizzatore di lotterie e scommesse sportive a collaborare con un organizzatore all'estero per taluni giochi di grande estensione se è in grado di esercitare una sorveglianza sufficiente sul gioco e il richiedente comprova che:

- a. l'organizzatore all'estero dispone delle necessarie autorizzazioni per esercitare il gioco di grande estensione in questione nel suo Paese d'origine o in altri Stati;
- b. l'organizzatore all'estero gode di buona reputazione;
- c. per sua natura, il gioco non presenta il medesimo interesse per i giocatori se il richiedente lo organizza in modo autonomo, in particolare poiché il gioco

richiede il cumulo delle poste di un numero particolarmente elevato di persone;

- d. la partecipazione ai giochi proposti in linea di giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera è gestita mediante il loro conto giocatori presso il richiedente;
- e. il richiedente ha concluso un contratto con il socio all'estero che garantisce lo svolgimento sicuro e trasparente del gioco;
- f. l'organizzatore di giochi di grande estensione all'estero blocca l'accesso in linea ai suoi giochi in denaro non autorizzati in Svizzera dei giocatori con domicilio o dimora abituale in Svizzera.

² Una collaborazione è in ogni caso esclusa se l'organizzatore all'estero di giochi di grande estensione ha la sua sede in un Paese inserito nell'elenco del GAFI dei Paesi ad alto rischio e non cooperativi o è interessato da sanzioni internazionali ai sensi della legge del 22 marzo 2002³ sugli embarghi.

³ Il richiedente è responsabile in egual misura nei confronti dei suoi giocatori e dell'Autorità intercantonale come se fosse soltanto lui a esercitare il gioco.

Art. 30 Tenore della richiesta
(art. 26 LGD)

¹ La richiesta di rilascio dell'autorizzazione contiene in particolare indicazioni in merito:

- a. allo svolgimento, alla frequenza e alla durata del gioco;
- b. alle modalità di distribuzione;
- c. alle modalità di estrazione o di qualsiasi altra individuazione del risultato decisivo per il gioco;
- d. alla constatazione del risultato, alla determinazione della vincita e al relativo versamento;
- e. al modo di procedere in caso di interruzione imprevista o mancato svolgimento del gioco;
- f. al modo di procedere in caso di vincite non riscosse.

² La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per le lotterie contiene inoltre l'indicazione che la lotteria è aperta ad almeno 1000 persone per ogni estrazione.

³ La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per i giochi di destrezza illustra inoltre in che misura la vincita dipende in tutto o in gran parte dall'abilità del giocatore.

Art. 31 Consultazione
(art. 27 LGD)

¹ Lo scambio di opinioni tra l'Autorità intercantonale e la CFCG avviene entro 30 giorni dopo il recapito della lettera dell'Autorità intercantonale alla CFCG.

³ RS 946.231

² Se lo scambio di opinioni entro tale termine è infruttuoso, l'Autorità intercantonale sottopone il caso all'organo di coordinamento.

³ L'Autorità intercantonale e la CFCG possono convenire di prorogare fino a 30 giorni il termine di cui al capoverso 1.

Art. 32 Comunicazione di modifiche successive del gioco

¹ L'organizzatore comunica all'Autorità intercantonale ogni modifica del gioco che intende attuare su un gioco autorizzato.

² Può in via eccezionale comunicare all'Autorità intercantonale una modifica del gioco soltanto dopo averla già attuata se per motivi di sicurezza o per altri motivi imperativi s'impone un intervento immediato. La comunicazione deve essere effettuata senza indugio.

³ L'Autorità intercantonale verifica se la modifica del gioco comunicata può essere autorizzata nel quadro dell'autorizzazione di gioco già rilasciata e trasmette il risultato della sua verifica all'organizzatore.

Sezione 3: Determinazione dei giochi di destrezza

Art. 33 Test statistici

¹ Per determinare se un gioco presenta le caratteristiche di cui all'articolo 3 lettera a e b e per verificare altre caratteristiche determinanti del gioco, l'Autorità intercantonale può effettuare o far effettuare test statistici adeguati.

² Le spese per i test statistici sono a carico del richiedente.

Art. 34 Documenti e altri elementi

Oltre alle indicazioni che deve fornire conformemente all'articolo 30, l'Autorità intercantonale può chiedere al richiedente di inoltrare o mettere a disposizione in particolare quanto segue:

- a. nome e indirizzo del fornitore e del fabbricante, se non sono identici;
- b. disegni e progetti delle componenti e parti integranti utilizzati;
- c. dati e indicazioni tecniche sull'hardware e il software impiegati;
- d. codice della fonte;
- e. supporti di memorizzazione;
- f. un apparecchio o un accesso permanente al sistema che consenta di testare il gioco;
- g. descrizione delle abilità che i giocatori devono possedere per poter realizzare una vincita;
- h. descrizione degli elementi determinanti e decisivi per il gioco;

- i. risultati dei giochi di prova eseguiti in numero sufficiente inclusa la statistica delle vincite.

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 35 Piccole lotterie (art. 34 cpv. 3 LGD)

¹ Gli importi massimi seguenti si applicano alle piccole lotterie:

- a. 10 franchi per una singola posta;
- b. 100 000 franchi per la somma totale delle poste.

² L'importo massimo secondo il capoverso 1 lettera b è di 400 000 franchi se la piccola lotteria è destinata a finanziare un evento d'importanza sovraregionale secondo l'articolo 34 capoverso 4 LGD.

³ Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste. Almeno un biglietto su dieci è vincente.

⁴ Ciascun organizzatore è autorizzato a proporre al massimo due piccole lotterie all'anno.

Art. 36 Scommesse sportive locali (art. 35 cpv. 3 LGD)

¹ Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali:

- a. 200 franchi per una singola posta;
- b. 200 000 franchi per la somma totale delle poste per giorno di competizione.

² Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste.

³ Per organizzatore e luogo d'organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all'anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno.

Art. 37 Piccoli tornei di poker (art. 36 cpv. 2 LGD)

¹ Gli importi massimi seguenti si applicano ai piccoli tornei di poker:

- a. 200 franchi per la posta di partenza;
- b. 20 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza.

² Gli importi massimi seguenti si applicano per giorno e luogo d'organizzazione:

- a. 300 franchi per la somma delle poste di partenza di un giocatore in tutti i tornei;
- b. 30 000 franchi per la somma totale delle poste di partenza in tutti i tornei.

³ Per giorno e luogo d'organizzazione è rilasciata un'autorizzazione per al massimo tre tornei di poker.

⁴ Il numero minimo di partecipanti è fissato a dieci persone.

⁵ La durata minima dei tornei è in media di tre ore.

⁶ L'organizzatore perde la sua buona reputazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 numero 2 LGD, se svolge o tollera nei suoi locali giochi illegali. Se intende organizzare 24 o più piccoli tornei di poker all'anno nello stesso luogo, alla richiesta deve allegare un piano ove figurano le indicazioni in merito alle misure concrete attuate per lottare contro il gioco eccessivo e il gioco illegale nei suoi locali.

Art. 38 Tombole
(art. 41 cpv. 3 LGD)

La somma totale massima delle poste per le tombole è fissata a 25 000 franchi.

Capitolo 5: Esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 39 Piano di misure di sicurezza
(art. 42 cpv. 3 LGD)

¹ Nel piano di misure di sicurezza la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione illustra il modo in cui rispetta le prescrizioni volte a garantire uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi delle offerte di gioco. In particolare vi precisa le sue strutture organizzative, i suoi processi e i compiti delle persone responsabili.

² L'organizzatore di scommesse sportive illustra inoltre il modo in cui rispetta le prescrizioni volte a combattere la manipolazione di competizioni sportive.

³ Il piano di misure di sicurezza deve consentire alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione di limitare i rischi, prevenire gli errori e prevedere un'ottimizzazione permanente dei suoi processi al fine di poter sempre ottemperare ai suoi obblighi.

Art. 40 Rifiuto della partecipazione al gioco

¹ Nel loro piano di misure di sicurezza la casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande estensione regolano come impedire l'accesso ai giochi alle persone che hanno commesso inganni o che hanno perturbato in altro modo lo svolgimento dei giochi.

² A tal fine possono tenere un registro di queste persone e scambiare le informazioni che vi sono contenute con altre case da gioco o con altri organizzatori di giochi di grande estensione.

³ I dati contenuti in tale registro sono cancellati due anni dopo il loro rilevamento.

⁴ Chiunque è iscritto in tale registro ne è informato e può contestare la sua iscrizione presso la casa da gioco o l'organizzatore di giochi di grande estensione.

Art. 41 Regole del gioco
(art. 44 LGD)

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco per ogni tipo di gioco.

² Le regole del gioco o un riassunto delle regole del gioco sono stilate in un linguaggio facilmente comprensibile e sono accessibili ai giocatori in modo agevole e immediato.

³ La casa da gioco definisce le regole di gioco applicabili ai giochi da tavolo offerti e le sottopone alla CFCG per approvazione.

Art. 42 Presentazione dei conti
(art. 48 cpv. 2 LGD)

Le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive allestiscono il proprio bilancio secondo le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti⁴.

Art. 43 Liquidità

La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande estensione stabiliscono la loro liquidità in base ai rischi ai quali si espongono in funzione delle poste presunte e i giochi che pongono.

Art. 44 Dati trattati dalle case da gioco e dagli organizzatori di giochi di grande estensione
(art. 51 LGD)

¹ Per adempiere i loro obblighi legali, in particolare in materia di protezione dei giocatori dal gioco eccessivo e di lotta contro la criminalità e il riciclaggio di denaro, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione trattano i dati seguenti:

- a. i dati concernenti le entrate e la registrazione in linea dei clienti;
- b. i dati sul comportamento di gioco e le transazioni finanziarie dei giocatori ;
- c. i dati concernenti la situazione personale, professionale e finanziaria dei giocatori;
- d. i dati concernenti l'esclusione dei giocatori.

⁴ www.fer.ch (cfr. RS 221.432)

² Sono autorizzati a trasmettere tali dati alla loro rispettiva autorità di vigilanza.

Sezione 2: Partecipazione in linea a giochi da casinò e giochi di grande estensione

Art. 45 Conto giocatore

¹ L'accesso a un'offerta di gioco in denaro proposta in linea richiede un conto giocatore presso l'organizzatore.

² L'organizzatore apre soltanto un conto per giocatore.

³ L'organizzatore apre il conto giocatore soltanto se il giocatore:

- a. è maggiorenne;
- b. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera;
- c. non è escluso dal gioco (art. 80 LGD); e
- d. non sottostà al divieto di gioco (art. 52 LGD), se l'organizzatore è una casa da gioco.

Art. 46 Informazioni per aprire un conto giocatore

Per aprire un conto giocatore, il giocatore deve fornire all'organizzatore almeno le informazioni seguenti:

- a. nome e cognome;
- b. data di nascita;
- c. indirizzo di domicilio o di soggiorno.

Art. 47 Verifica dell'identità

¹ L'organizzatore apre un conto giocatore dopo aver verificato che le informazioni fornite dal giocatore sono conformi alla realtà e che i requisiti di cui all'articolo 45 capoversi 2 e 3 sono soddisfatti.

² La prova dell'identità può essere fornita mediante:

- a. una copia di un documento ufficiale;
- b. un'identità elettronica; o
- c. qualsiasi altro mezzo equivalente autorizzato dall'autorità di vigilanza competente.

Art. 48 Gestione del conto giocatore

¹ Il conto giocatore è alimentato dai versamenti del giocatore, dalle sue vincite e dai crediti di gioco gratuiti offerti dall'organizzatore. Le poste del giocatore sono addebitate al conto giocatore.

² Le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere versati unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.

³ Il giocatore può in ogni momento chiedere che l'insieme o parte del saldo attivo del suo conto giocatore sia trasferito sul suo conto di pagamento. I crediti di gioco gratuiti offerti dall'organizzatore non sono parte del saldo attivo.

Art. 49 Liquidazione del conto giocatore

¹ L'organizzatore liquida il conto giocatore se:

- a. il giocatore lo chiede;
- b. constata che il giocatore non adempie più le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3; o
- c. il conto giocatore è rimasto inattivo per più di due anni.

² Un eventuale avere è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore.

³ Se le indicazioni sul conto fornite dal giocatore non sono corrette e l'organizzatore, nonostante un onere ragionevole e proporzionato all'importo in questione, non riesce a contattare il giocatore, tiene per due anni l'avere a disposizione del giocatore. Trascorso tale termine, versa l'avere a favore del fondo di compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o per scopi d'utilità pubblica se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.

⁴ L'organizzatore informa i giocatori in modo trasparente in merito alle conseguenze dovute a un'inattività prolungata del conto giocatore.

Art. 50 Apertura provvisoria di un conto giocatore

¹ L'organizzatore può aprire provvisoriamente un conto giocatore se:

- a. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 46;
- b. ha constatato, fondandosi sulle indicazioni fornite dal giocatore, che le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3 sono soddisfatti;
- c. ha accertato che il giocatore non figura nel registro dei giocatori esclusi; e
- d. non vi è alcun indizio concreto che le informazioni fornite dal giocatore non siano conformi alla realtà.

² Al più tardi dopo un mese, l'organizzatore verifica l'identità del giocatore ai sensi dell'articolo 47. Se il giocatore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3, il conto giocatore è aperto definitivamente.

³ Fino all'apertura definitiva del conto giocatore, i versamenti del giocatore non possono eccedere 1000 franchi e il giocatore non può ritirare le sue vincite.

⁴ Se l'organizzatore constata che il giocatore non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 3, l'eventuale saldo attivo è versato su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; è versata al massimo la somma degli importi versati dal giocatore. Un'eventuale eccedenza è versata a favore del fondo di

compensazione AVS, se si tratta di una casa da gioco, o per scopi d'utilità pubblica, se si tratta di un organizzatore di giochi di grande estensione.

Sezione 3: Esercizio dei giochi da casinò

Art. 51 Sorveglianza all'interno delle case da gioco terrestri

La casa da gioco terrestre garantisce in ogni momento la sorveglianza del settore di gioco, in particolare dei tavoli da gioco e degli apparecchi automatici da gioco al fine di impedire o individuare precocemente le azioni e gli eventi illeciti.

Art. 52 Poste massime relative agli apparecchi automatici da gioco (art. 6 cpv. 2 LGD)

¹ La posta massima per gli apparecchi automatici da gioco nelle case da gioco terrestri con una concessione B è limitata a 25 franchi per ogni giocata.

² La posta massima secondo il capoverso 1 non si applica ai giochi da tavolo automatizzati a condizione che il ritmo di gioco corrisponda a quello di un gioco da tavolo reale.

Art. 53 Garanzia del jackpot

¹ Se gestisce un sistema di jackpot, prima della messa in esercizio, la casa da gioco garantisce di poter pagare o versare la somma del jackpot, al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la vincita al vincitore.

² La presente disposizione vale anche nel caso in cui i sistemi di jackpot di diverse case da gioco sono collegati fra loro.

³ La vincita deve essere pagata dalla casa da gioco nella quale il jackpot è stato attivato.

Art. 54 Controllo dell'identità all'entrata in una casa da gioco terrestre (art. 54 LGD)

¹ Prima di consentire l'accesso di una persona, la casa da gioco ne controlla l'identità in base a un documento d'identità ufficiale valido. Verifica che la persona in questione non sia oggetto di un divieto di gioco ai sensi dell'articolo 52 LGD.

² La CFCG può autorizzare altri mezzi d'identificazione sempreché consentano un'identificazione univoca della persona.

Art. 55 Sistema di videosorveglianza

¹ Ogni casa da gioco terrestre è dotata di un sistema di videosorveglianza.

² Si assicura che abbiano accesso alle videoregistrazioni unicamente le persone che sono tenute ad accedervi per adempire i loro compiti.

³ Le videoregistrazioni sono archiviate in forma appropriata e conservate in un luogo sicuro per almeno quattro settimane.

⁴ La casa da gioco informa la CFCG in caso di disfunzioni del sistema di videosorveglianza se, a ragione del guasto, non è più possibile garantire la sorveglianza dei giochi.

⁵ Le infrazioni o le irregolarità di gioco osservate e registrate sono iscritte in un verbale. La casa da gioco ne informa la CFCG.

⁶ La CFCG decide sull'ulteriore utilizzazione dei dati registrati per i casi di cui al capoverso 5. Prima di tale decisione, non è consentito né cancellare né distruggere alcuna registrazione.

⁷ Il Dipartimento emana altre disposizioni sulle esigenze relative al sistema di videosorveglianza e al suo esercizio.

Art. 56 Ulteriore sorveglianza tecnica dei giochi da tavolo

¹ La casa da gioco terrestre deve sorvegliare i giochi da tavolo con un ulteriore sistema tecnico, se la sicurezza o la trasparenza dell'esercizio dei giochi è a rischio.

² La CFCG può ordinare l'installazione di tale sistema.

Art. 57 Sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC)
(art. 42 LGD)

¹ La casa da gioco terrestre deve dotarsi di un sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC).

² I dati registrati nel SECC consentono di:

- a. determinare il prodotto lordo dei giochi per giorno, mese e anno;
- b. tracciare le transazioni finanziarie;
- c. controllare la sicurezza e la trasparenza del gioco.

³ Sono collegati al SECC:

- a. tutti i giochi da casinò automatizzati;
- b. tutti i sistemi di jackpot, salvo che soddisfino in altro modo i requisiti di cui al capoverso 2.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce i dati che devono essere registrati nel SECC.

⁵ Prima della messa in esercizio e prima di qualsivoglia modifica del SECC, la casa di gioco trasmette alla CFCG un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato, attestante la conformità del sistema alle prescrizioni legali.

Art. 58 Sistema di registrazione dei dati (SRD)
(art. 42 LGD)

¹ La casa da gioco che offre giochi in linea deve dotarsi di un SRD ubicato in Svizzera.

² La casa da gioco registra nel SRD i dati che la CFCG necessita per:

- a. verificare la determinazione del prodotto lordo dei giochi e l'insieme delle transazioni finanziarie;
- b. controllare la sicurezza e la trasparenza del gioco;
- c. sorvegliare l'attuazione del piano di misure sociali; e
- d. sorvegliare il rispetto degli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

³ Il SRD va protetto da accessi non autorizzati. Ogni modifica successiva dei dati conservati deve essere tracciabile.

⁴ La casa da gioco tiene a disposizione della CFCG i dati registrati nel SRD.

⁵ Prima della messa in esercizio e prima di qualsivoglia modifica del SRD, la casa da gioco trasmette alla CFCG un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato, attestante la conformità del sistema alle prescrizioni legali.

Art. 59 Conservazione dei dati registrati nel SECC e nel SRD

¹ I dati necessari per determinare il prodotto lordo dei giochi, in particolare i rendiconti dei tavoli da gioco e i dati del SRD, sono conservati per almeno cinque anni a contare dal versamento della tassa sulle case da gioco in una forma appropriata e in un luogo sicuro.

² I dati registrati nel SRD devono essere disponibili in linea su richiesta della CFCG per almeno cinque anni a contare dal versamento della tassa sulle case da gioco.

Art. 60 Organismo di valutazione della conformità accreditato

¹ Il certificato di cui agli articoli 57 e 58 deve essere allestito da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17025 e SN EN ISO/IEC 17020 conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione per l'ambito disciplinato dalla presente ordinanza o da un organismo che dispone di un accREDITAMENTO straniero equivalente.

² La CFCG pubblica un elenco degli organismi accreditati. Stabilisce i criteri di equivalenza.

Art. 61 Obbligo di comunicazione

¹ La casa da gioco comunica senza indugio alla CFCG:

⁵ RS 946.512

- a. ogni fatto insolito individuato in uno dei giochi collegati;
- b. l'arresto del funzionamento o una disfunzione significativa del SECC o del SRD.

² La CFCG decide sul da farsi e sull'ulteriore utilizzazione dei dati. Prima di tale decisione, non è consentito né cancellare né distruggere alcun dato.

Art. 62 Sicurezza informatica dei giochi proposti in linea

La gestione della sicurezza informatica della casa da gioco che offre giochi in linea deve essere certificata secondo la norma ISO/IEC 27001 o presentare delle garanzie di sicurezza equivalenti.

Art. 63 Altri requisiti

¹ Il DFGP può emanare altre disposizioni sui requisiti relativi al SECC e al SRD come pure al loro esercizio e alla loro interconnessione.

² Può anche emanare prescrizioni concernenti l'interconnessione di sistemi di jack-pot.

Art. 64 Conto d'esercizio separato per lo svolgimento dei giochi da casinò proposti in linea
(art. 48 cpv. 2 LGD)

La casa da gioco tiene un conto d'esercizio separato per lo svolgimento dei giochi da casinò in linea.

Art. 65 Conti annuali separati per gli esercizi annessi
(art. 48 cpv. 2 LGD)

La casa da gioco tiene un conto d'esercizio separato per ciascuno dei suoi esercizi annessi.

Art. 66 Rapporto esplicativo relativo alla revisione
(art. 49 cpv. 2 e 5 LGD)

¹ L'ufficio di revisione esegue lavori di audit previsti dal diritto in materia di vigilanza presso le case da gioco su mandato della CFCG e trasmette annualmente a quest'ultima un rapporto esplicativo.

² Nel rapporto esplicativo, l'ufficio di revisione deve in particolare pronunciarsi sui seguenti punti sotto il profilo della gestione aziendale:

- a. rispetto delle condizioni per l'ottenimento della concessione nonché delle disposizioni legali e regolamentari conformemente al mandato;
- b. legalità, idoneità e funzionalità dell'organizzazione interna della casa da gioco, tenendo conto dei provvedimenti organizzativi aziendali presi per garantire la vigilanza e i controlli dell'attività e dei rendiconti.

³ La CFCG può definire le esigenze minime che il rapporto deve soddisfare.

Sezione 4: Esercizio dei giochi di grande estensione

Art. 67 Giochi di grande estensione automatizzati (art. 61 LGD)

¹ Gli organizzatori possono installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione soltanto:

- a. nelle case da gioco;
- b. luoghi pubblici di ristorazione o d'intrattenimento a pagamento;
- c. nelle sale da gioco destinate allo svolgimento di giochi di destrezza automatizzati.

² Gli apparecchi a libero servizio non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione.

³ Non è consentito installare apparecchi automatici per giochi di grande estensione in luoghi particolarmente sensibili nell'ottica della protezione sociale come per esempio nelle immediate vicinanze di scuole o centri giovanili.

⁴ Per ogni ubicazione di cui al capoverso 1 lettera b, non è possibile installare più di due apparecchi automatici per giochi di grande estensione.

⁵ Nei locali da gioco di cui al capoverso 1 lettera c, è possibile installare soltanto apparecchi automatici per giochi di grande estensione, in cui la vincita dipende in tutto o in gran parte dall'abilità del giocatore (apparecchi automatici per giochi di destrezza). Ciascun locale da gioco può contare al massimo 20 apparecchi automatici per giochi di destrezza.

⁶ Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano agli apparecchi automatici per giochi di destrezza che soddisfano i requisiti seguenti:

- a. la posta massima è di cinque franchi;
- b. la vincita è costituita da premi in natura di scarso valore;
- c. la vincita massima non supera di 20 volte la posta;
- d. un'unità di gioco dura almeno 30 secondi.

Art. 68 Obblighi d'informazione

¹ Gli organizzatori applicano un avviso adeguato sui loro apparecchi automatici per giochi di grande estensione con il quale informano che si tratta di un apparecchio automatico autorizzato.

² Comunicano all'Autorità intercantonale le ubicazioni dei loro apparecchi automatici e i nominativi delle persone responsabili per questi locali ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1. Comunicano inoltre ogni installazione, rimozione e sostituzione di apparecchi automatici.

³ Le persone responsabili di cui al capoverso 2 forniscono all'Autorità intercantonale tutte le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti.

Art. 69 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive da parte dell'Autorità intercantonale (art. 64 e 65 LGD)

¹ In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, l'Autorità intercantonale può trasmettere dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione:

- a. a livello nazionale: alle organizzazioni e autorità di cui all'articolo 64 capoversi 2 e 3 LGD; e
- b. a livello internazionale: agli organismi che all'estero fungono da piattaforma nazionale o che svolgono compiti equiparabili.

² Possono essere trasmessi i dati concernenti:

- a. gli scommettitori;
- b. gli organizzatori di scommesse sportive;
- c. i partecipanti alle competizioni sportive e i loro assistenti; e
- d. le altre persone fisiche e giuridiche che partecipano all'organizzazione, allo svolgimento o alla sorveglianza degli eventi sportivi.

³ Alle organizzazioni con sede all'estero, l'Autorità intercantonale trasmette dati soltanto se possono comprovare che rispettano gli standard di protezione dei dati equivalenti a quelli svizzeri.

Art. 70 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive all'Autorità intercantonale

In quanto sia necessario per lottare e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, le organizzazioni e le autorità di cui all'articolo 69 capoverso 1 lettera a trasmettono i dati all'Autorità intercantonale conformemente all'articolo 69 capoverso 2.

Art. 71 Trasmissione di dati concernenti la manipolazione di competizioni sportive da parte delle autorità inquirenti (art. 25c LPSpo)

¹ Le autorità di perseguimento penale e giudiziarie competenti per le infrazioni di cui all'articolo 25a della legge del 17 giugno 2011⁶ sulla promozione dello sport (LPSpo) trasmettono all'Autorità intercantonale le informazioni seguenti:

- a. le indicazioni concernenti gli imputati;
- b. il motivo per cui è stata avviata l'inchiesta penale;
- c. i verbali degli interrogatori;
- d. le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l'articolo 25b capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione;

⁶ RS 415.0

- e. le indicazioni idonee a prevenire future manipolazioni di competizioni sportive.

² Se la trasmissione delle informazioni rischia di compromettere il perseguimento penale, è effettuata soltanto dopo la chiusura del procedimento.

Capitolo 6: Protezione dal gioco in denaro eccessivo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 72 Pubblicità indiretta
(art. 74 LGD)

La pubblicità per giochi che non richiedono una posta o non implicano il versamento di vincite, soggiace alle limitazioni e ai divieti di cui all'articolo 74 LGD, se:

- a. i giochi sono proposti da un organizzatore la cui offerta principale è costituita da giochi in denaro; e
- b. vi è un nesso chiaro per il giocatore tra i giochi senza posta e senza vincita e i giochi in denaro del medesimo organizzatore.

Art. 73 Divieto di pubblicità
(art. 74 LGD)

È vietato qualsivoglia collegamento tra offerta di gioco e pubblicità per gli istituti di credito.

Art. 74 Versioni di prova per giochi proposti in linea
(art. 74 e 75 LGD)

Se un organizzatore di giochi in denaro in linea propone parallelamente, a fini pubblicitari, dei giochi che si presentano in una forma identica a un gioco in denaro ma per il quale non è richiesta alcuna posta, le caratteristiche del gioco, in particolare la quota di restituzione simulata, devono essere identiche a quelle del relativo gioco in denaro.

Art. 75 Giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti
(art. 75 cpv. 2 LGD)

¹ Giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti consentono ai giocatori di partecipare gratuitamente ai giochi in denaro.

² La CFCG o l'Autorità intercantonale autorizza la concessione di giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le modalità dell'offerta pubblicitaria sono compatibili con gli obiettivi della legge;
- b. giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti non sono destinati a minorenni o a persone a rischio o escluse dal gioco;

- c. giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti non sono proposti in modo importuno o ingannevole; in particolare le condizioni dei giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti vanno comunicate ai giocatori in modo chiaro e trasparente.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, la CFCG autorizza la concessione di crediti di gioco gratuiti nelle case da gioco terrestri alle condizioni suppletive seguenti:

- a. l'importo totale delle poste finanziate non supera i 200 franchi per cliente e giornata di gioco; e
- b. la concessione non è vincolata all'acquisto di un biglietto d'ingresso o a un'altra controprestazione.

⁴ Le case da gioco tengono una contabilità separata per i giochi gratuiti e i crediti di gioco gratuiti.

Art. 76 Prestiti, anticipi e mezzi di pagamento nelle case da gioco
(art. 75 cpv. 1 LGD)

¹ Nella casa da gioco è vietata la concessione per mestiere di prestiti e anticipi da parte di terzi.

² La CFCG può vietare determinati mezzi di pagamento se il loro utilizzo non è compatibile con gli obiettivi della LGD.

Art. 77 Piano di misure sociali della casa da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione
(art. 76 LGD)

¹ Il piano di misure sociali comprende una strategia di gestione di eventuali conflitti d'interesse delle persone incaricate di applicare le misure di protezione dei giocatori.

² La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande estensione illustrano parimenti nel loro piano di misure sociali la ripartizione dei ruoli come pure le condizioni della collaborazione con i fornitori di prestazioni scelti.

³ La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande estensione sottopongono all'autorità di vigilanza le modifiche e gli adeguamenti del piano di misure sociali. Le modifiche sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza.

Art. 78 Requisiti particolari applicabili al piano di misure sociali delle case da gioco

¹ Per ogni misura stabilita nel piano di misure sociali, la casa da gioco illustra come, con quali mezzi e quali strumenti intende attuarla.

² Nel suo piano di misure sociali, specifica l'ubicazione di eventuali apparecchi automatici per il ritiro di contanti e illustra come intende procedere nel caso di prelievi anomali da parte di loro clienti.

Art. 79 Collaborazione con un centro di prevenzione della dipendenza
(art. 76 cpv. 2 LGD)

Le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive collaborano con un centro di prevenzione della dipendenza per attuare il piano di misure sociali.

Art. 80 Revoca dell'esclusione dal gioco volontaria
(art. 81 LGD)

¹ Le esclusioni dal gioco volontarie possono essere revocate soltanto una volta trascorsi tre mesi.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono prevedere una procedura di revoca semplificata per l'esclusione dal gioco volontaria.

Art. 81 Dati del registro delle persone escluse
(art. 82 LGD)

¹ Per le persone escluse dal gioco secondo l'articolo 80 LGD, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione registrano i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. cittadinanza;
- d. tipo di esclusione pronunciata;
- e. data di allestimento dell'esclusione;
- f. motivo dell'esclusione.

² Non appena un'esclusione è revocata, i dati della persona interessata non sono più accessibili alle altre case da gioco e agli altri organizzatori di giochi di grande estensione.

³ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione provvedono a una buona tenuta del registro.

⁴ Le persone i cui dati sono iscritti nel registro possono contestare l'iscrizione che li concerne presso la casa da gioco o presso l'organizzatore di giochi di grande estensione.

Art. 82 Rapporto sulle misure di protezione sociale
(art. 84 LGD)

¹ L'autorità di vigilanza competente controlla il rapporto di cui all'articolo 84 LGD e verifica se vi si desume che le misure adottate dalle case da gioco e dagli organizzatori di giochi di grande estensione per proteggere i giocatori sono efficaci. A tal fine può ricorrere a esperti esterni.

² Se constata carenze, chiede alle case da gioco o agli organizzatori di giochi di grande estensione in questione di prendere le misure necessarie e di adeguare il piano di misure sociali.

³ La CFCG mette a disposizione delle case da gioco un modulo per l'allestimento del rapporto.

Sezione 2: Misure di protezione sociali degli organizzatori che offrono giochi in linea

Art. 83 Limitazioni del gioco e autocontrollo

¹ A contare dall'apertura di un conto giocatore, il giocatore deve in ogni momento poter accedere facilmente alle informazioni seguenti concernenti la sua attività di gioco per un periodo di tempo determinato:

- a. le poste;
- b. le vincite;
- c. il risultato netto della sua attività di gioco.

² A contare dall'apertura del conto giocatore, l'organizzatore chiede al giocatore di fissarsi uno o più limiti massimi concernenti le sue poste o perdite giornaliere, settimanali o mensili.

³ Per i giochi di grande estensione che presentano un pericolo potenziale limitato per i giocatori, l'organizzatore può rinunciare a chiedere ai giocatori di fissare un siffatto limite massimo. Deve tuttavia offrire loro la possibilità di fissare in ogni momento un tale limite.

⁴ Il giocatore deve poter adeguare in ogni momento i limiti che si è fissato. Una riduzione del limite massimo ha effetto immediato. Un aumento ha effetto al più presto dopo 24 ore.

Art. 84 Informazione sul gioco eccessivo

L'organizzatore di giochi proposti in linea mette a disposizione del giocatore, in modo visibile e facilmente accessibile, le informazioni sul gioco eccessivo, in particolare:

- a. un metodo di autovalutazione del proprio comportamento di gioco;
- b. uno o più strumenti per controllare e limitare il consumo di giochi;
- c. la possibilità e la procedura concreta per farsi escludere dal gioco;
- d. le generalità dei responsabili dei piani di misure di protezione sociale dell'organizzatore;
- e. le misure di aiuto come gli indirizzi dei consultori in materia di dipendenza dal gioco.

Art. 85 Uscita temporanea dal gioco

¹ L'organizzatore di giochi proposti in linea mette a disposizione del giocatore uno strumento che gli consente di uscire temporaneamente dal gioco, per un periodo determinato scelto dal giocatore ma al massimo per sei mesi.

² Il giocatore può scegliere di uscire temporaneamente da una o più categorie di giochi o da tutti i giochi proposti dall'organizzatore.

³ Il giocatore non può modificare la durata dell'uscita temporanea dal gioco prima della sua scadenza. Su richiesta motivata del giocatore, l'organizzatore può sospendere l'uscita temporanea, sempreché abbia verificato che le condizioni per un'esclusione ai sensi dell'articolo 80 LGD non siano soddisfatti.

Art. 86 Individuazione precoce

¹ Se il pericolo potenziale del gioco lo rende opportuno, l'organizzatore di giochi proposti in linea osserva, con l'ausilio di criteri di osservazione adeguati e utili previsti nel piano di misure sociali, il comportamento di gioco di ogni giocatore per poter individuare precocemente un comportamento di gioco a rischio.

² Se il comportamento osservato adempie uno o più criteri, l'organizzatore prende le misure necessarie. Verifica in particolare se il giocatore individuato soddisfa le condizioni per un'esclusione secondo l'articolo 80 LGD. Se opportuno, contatta direttamente il giocatore.

Art. 87 Misure supplementari di protezione

¹ La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande estensione possono mettere a disposizione dei giocatori ulteriori strumenti che consentono loro di controllare e limitare il proprio consumo di gioco.

² In quanto il pericolo potenziale di un determinato gioco lo rende opportuno, le autorità di vigilanza possono, nell'ambito dell'autorizzazione del gioco, prescrivere ulteriori misure di protezione sociali dei giocatori oltre a quelle di cui agli articoli 83–86.

Capitolo 7: Limitazione dell'accesso a offerte di gioco proposte in linea non autorizzate in Svizzera

Art. 88 Termine per il blocco

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alle offerte di gioco comunicate dalla CFCG e dall'Autorità intercantonale al più tardi entro tre giorni lavorativi.

Art. 89 Metodo di blocco

I fornitori di servizi di telecomunicazione stabiliscono il metodo di blocco tenendo in considerazione lo stato della tecnica d'intesa con la CFCG e l'Autorità intercantonale.

Art. 90 Coordinamento con le autorità

¹ La CFCG e l'Autorità intercantonale coordinano la pubblicazione dei loro elenchi delle offerte di gioco bloccate nel Foglio federale. Una delle due autorità può all'occorrenza pubblicare un aggiornamento del suo elenco anche se l'altra autorità non procede ad alcuna pubblicazione.

² La CFCG e l'Autorità intercantonale elaborano un dispositivo in comune volto a informare gli utenti e lo comunicano ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 91 Indennità ai fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ L'indennità dovuta ai fornitori di servizi di telecomunicazione è stabilita dall'autorità di vigilanza competente d'intesa con i fornitori tenuto conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi. In caso di disaccordo decide l'autorità di vigilanza.

² L'autorità di vigilanza può esigere dai fornitori di servizi di telecomunicazione un rendiconto particolareggiato dei costi.

Capitolo 8. Autorità**Sezione 1: Organizzazione ed esercizio della CFCG****Art. 92** Composizione dei costi della CFCG
(art. 99 LGD)

¹ I costi della CFCG comprendono le spese e una soprattassa che copre le spese effettuate da altri servizi in favore della CFCG.

² La soprattassa è fissata dal Dipartimento e può essere riscossa in modo forfetario.

³ Nei costi della CFCG sono inclusi:

- a. i costi di vigilanza;
- b. i costi delle procedure di diritto penale amministrativo;
- c. i costi derivanti dalla riscossione della tassa secondo l'articolo 123.

Art. 93 Assunzione del personale del segretariato

¹ La CFCG assume i collaboratori del segretariato.

² Il rapporto di lavoro del personale del segretariato è retto dal diritto del personale della Confederazione. Il personale del segretariato è assunto con un contratto di diritto pubblico.

Art. 94 Dati trattati dalla CFCG
(art. 101 LGD)

¹ La CFCG tratta i dati che le sono comunicati:

- a. dalle case da gioco;

- b. dagli organizzatori di giochi di grande estensione;
- c. dalle istituzioni sociali;
- d. da ogni persona che vi si rivolge spontaneamente comunicando dei dati in suo possesso che la concernono o che concernono una persona a lei vicina;
- e. dalle autorità estere di vigilanza;
- f. dalle autorità federali;
- g. dalle Autorità intercantionali;
- h. dall'autorità cantonale di vigilanza nel settore dei giochi di piccola estensione;
- i. dalle autorità di perseguimento penale e la polizia;
- j. da altre autorità cantonali.

²Tratta tali dati per adempiere i propri compiti legali nell'ambito della vigilanza in materia di:

- a. gestione delle case da gioco;
- b. trasparenza dei giochi;
- c. sicurezza delle case da gioco;
- d. attuazione delle misure di protezione sociale;
- e. attuazione delle misure per lottare contro il riciclaggio di denaro e la criminalità; e
- f. riscossione della tassa sulle case da gioco.

³In particolare può trattare i seguenti dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione:

- a. dati concernenti la casa da gioco, i suoi organi e i suoi collaboratori;
- b. dati concernenti i clienti delle case da gioco;
- c. dati concernenti persone in contatto con le case da gioco.

⁴ Può comunicare tali dati all'Autorità intercantonale di vigilanza e alle autorità cantonali anche in forma grezza.

⁵Per adempiere i loro compiti, i membri della CFCG e i collaboratori del segretariato della CFCG hanno accesso ai dati personali trattati dalla CFCG nell'ambito della sua attività di vigilanza delle case da gioco.

Art. 95 Conservazione dei dati

¹ I dati trattati nell'ambito della vigilanza sono conservati al massimo per dieci anni dopo la fine dell'evento motivo della raccolta di dati. Per i dati relativi al rilascio delle concessioni, il termine inizia a decorrere dalla fine della concessione.

²Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza del termine di cui al capoverso 1, il termine inizia a decorrere dalla conclusione del procedimento.

³La CFCG garantisce che i dati conservati in forma elettronica o cartacea siano protetti adeguatamente.

⁴Trascorso il termine di cui al capoverso 1, la CFCG garantisce la distruzione totale dei dati. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998⁷ sull'archiviazione.

Art. 96 Registro

La CFCG può iscrivere i dati raccolti dalle case da gioco secondo l'articolo 94 in un registro.

Art. 97 Trasmissione dei dati a scopi di ricerca

Su domanda motivata, la CFCG dà accesso, in forma anonimizzata, ai dati raccolti nel quadro della sua vigilanza nell'ambito della protezione sociale, alle autorità sociali e a scopo di ricerca. Tiene debitamente conto dei segreti d'affari degli organizzatori.

Art. 98 Collaborazione con i Cantoni

La CFCG può stipulare accordi con i Cantoni e l'Autorità intercantonale allo scopo di far capo a periti cantonali, segnatamente organi amministrativi e d'inchiesta cantonali.

Sezione 2: Emolumenti della CFCG

Art. 99 Emolumento per indagini straordinarie

Per le procedure che richiedono una notevole attività di controllo e che non si concludono con una decisione, la CFCG può riscuotere un emolumento nella misura in cui la casa da gioco è all'origine dell'indagine.

Art. 100 Maggiorazione degli emolumenti

La CFCG può riscuotere una maggiorazione degli emolumenti fino al 50 per cento per i servizi o le decisioni che:

- a. su richiesta devono essere sbrigate o prese urgentemente; o
- b. devono essere sbrigate o prese fuori degli orari normali di lavoro.

Art. 101 Esborsi

¹Sono considerati esborsi le spese di viaggio, di trasporto, per il vitto e l'alloggio.

² La CFCG può fatturare tali esborsi alle case da gioco applicando una tariffa uniforme.

⁷ RS 152.1

Art. 102 Regolamento sugli emolumenti
La CFCG stabilisce gli emolumenti in un regolamento.

Sezione 3: Tassa di vigilanza sulle case da gioco

Art. 103 Ripartizione dei costi di vigilanza
(art. 99 cpv. 4 lett. b LGD)

I costi di vigilanza sulle case da gioco che dispongono di una concessione per i giochi proposti in linea sono fatturati in proporzione al loro prodotto lordo dei giochi conseguito in linea.

Art. 104 Calcolo e riscossione
(art. 99 cpv. 4 lett. a e c LGD)

¹ La tassa di vigilanza è riscossa sulla base dei costi effettivi dell'anno precedente.

² Se la concessione non è rilasciata all'inizio di un anno civile, nel primo anno la tassa di vigilanza è dovuta *pro rata temporis*.

³ Nel primo anno d'esercizio, la tassa di vigilanza è calcolata in base al prodotto lordo dei giochi preventivato.

Art. 105 Scadenza, interessi e prescrizione

Per la scadenza, gli interessi e la prescrizione si applicano per analogia le regole dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁸ sugli emolumenti.

Sezione 4: Autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione

Art. 106 Trasmissione dei dati a scopi di ricerca

Su domanda motivata, l'Autorità intercantonale dà accesso ai dati raccolti nel quadro della sua vigilanza nell'ambito della protezione sociale in forma anonimizzata, alle autorità sociali nonché della sanità e a scopo di ricerca. Tiene debitamente conto dei segreti d'affari degli organizzatori.

Art. 107 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive

¹ L'Autorità intercantonale è designata quale piattaforma nazionale secondo l'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014⁹ sulla manipolazione delle competizioni sportive.

² In qualità di piattaforma informativa riceve le informazioni sulla lotta contro la manipolazione di competizioni sportive, in particolare le informazioni concernenti

⁸ RS 172.041.1

⁹ La Convenzione non è ancora stata ratificata dalla Svizzera.

scommesse atipiche o sospette, le raccoglie, le tratta e le trasmette conformemente all'articolo 69.

Sezione 5: Segretariato dell'organo di coordinamento

Art. 108

¹ Il segretariato prepara gli affari dell'organo di coordinamento, gli sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

² È diretta dall'autorità che esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge sui giochi in denaro.

³ I costi del segretariato sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Capitolo 9: Tassa sulle case da gioco

Sezione 1: Oggetto e aliquota della tassa sulle case da gioco

Art. 109 Vincite legittime (art. 119 LGD)

Una vincita è considerata legittima in particolare se conseguita nel rispetto delle regole di gioco, delle prescrizioni tecniche e delle tabelle delle vincite.

Art. 110 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco terrestri (art. 120 LGD)

¹ L'aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato nelle case da gioco terrestri ammonta al 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.

² Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi in denaro offerti dalle case da gioco terrestri, l'aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento.

Art. 111 Aliquota della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi proposti in linea (art. 120 LGD)

¹ L'aliquota di base della tassa sul prodotto lordo dei giochi realizzato con giochi proposti in linea ammonta al 20 per cento. È applicata fino a 3 milioni di franchi di prodotto lordo dei giochi.

² A partire da tale valore l'aliquota della tassa progredisce fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento:

- a. 2 per cento per ogni milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra i 3 e i 10 milioni di franchi;

- b. 1 per cento per ogni milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra i 10 e i 20 milioni di franchi;
- c. 0,5 per cento per ogni milione di franchi del prodotto lordo dei giochi tra i 20 e i 40 milioni di franchi;
- d. 0,5 per cento per ogni 4 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi tra i 40 e gli 80 milioni di franchi;
- e. 0,5 per cento per ogni 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi a contare dagli 80 milioni di franchi.

Art. 112 Agevolazione fiscale in ragione dell'utilizzo del provento per interessi pubblici della regione
(art. 121 cpv. 1 LGD)

¹ Le case da gioco titolari di una concessione B che destinano i proventi in misura preponderante a interessi pubblici della regione beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 121 capoverso 1 LGD.

² La CFCG decide ogni anno sull'agevolazione fiscale. L'ammontare dell'agevolazione fiscale è calcolato conformemente all'allegato 1 in funzione della quota delle prestazioni volontarie rispetto al prodotto netto dei giochi risultante dalla differenza tra prodotto lordo dei giochi e tassa sulle case da gioco.

³ È in particolare considerato d'interesse pubblico il sostegno:

- a. della cultura, segnatamente il sostegno della creazione artistica nonché di manifestazioni;
- b. dello sport e di manifestazioni sportive;
- c. di provvedimenti nel campo sociale, della salute pubblica e della formazione.

⁴ I versamenti in favore dei partiti nonché le prestazioni volontarie elargite agli azionisti della casa da gioco o ad altre istituzioni non indipendenti da quest'ultima, non comportano un'agevolazione fiscale.

Art. 113 Agevolazione fiscale per case da gioco titolari di una concessione B dipendenti da un turismo stagionale
(art. 121 cpv. 2 LGD)

¹ Le case da gioco titolari di una concessione B beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 121 capoverso 2 LGD se:

- a. sono ubicate in una regione nella quale il turismo svolge un ruolo capitale e presenta un carattere marcatamente stagionale;
- b. la casa da gioco dipende direttamente dal turismo stagionale.

² Il Consiglio federale definisce nella concessione l'agevolazione fiscale; tiene conto dell'importanza e della durata della stagione turistica.

³ Valuta in particolare se il prodotto lordo dei giochi è soggetto alle medesime fluttuazioni stagionali.

Art. 114 Separazione di poste gratuite

¹ Le poste gratuite di cui beneficiano i giocatori a ragione dei giochi o dei crediti di gioco gratuiti approvati dalla CFCG, non fanno parte del prodotto lordo dei giochi.

² Per i giochi terrestri, il valore annuo dei giochi gratuiti o dei crediti di gioco gratuiti che non fanno parte del prodotto lordo dei giochi, non può eccedere lo 0,3 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato annualmente dalla casa da gioco con i giochi terrestri.

Sezione 2: Tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco

Art. 115 Periodo fiscale
(art. 123 LGD)

¹ La CFCG riscuote la tassa sulle case da gioco per ogni periodo fiscale.

² Il periodo fiscale corrisponde a un anno civile. L'obbligo fiscale nasce con l'inizio della gestione della casa da gioco e termina con la cessazione della gestione.

³ L'esercizio commerciale ordinario coincide con l'anno civile.

⁴ Se l'obbligo fiscale ha inizio o termina nel corso dell'anno civile, per il calcolo dell'aliquota fiscale il prodotto lordo dei giochi è convertito su dodici mesi.

Art. 116 Conteggi e dichiarazioni d'imposta
(art. 123 LGD)

¹ Alla fine di ogni mese la casa da gioco inoltra alla CFCG un rendiconto sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel mese in questione. Allestisce un conteggio separato del prodotto lordo dei giochi da tavolo, degli apparecchi automatici da gioco e dei giochi proposti in linea.

² Alla fine di ogni trimestre e di ogni periodo fiscale, inoltra alla CFCG una dichiarazione d'imposta sul prodotto lordo dei giochi conseguito nel trimestre o nel periodo fiscale in questione.

³ La CFCG mette a disposizione i moduli per i conteggi e le dichiarazioni d'imposta.

⁴ Se, nonostante sollecitazione, la casa da gioco non invia una dichiarazione d'imposta oppure se, per mancanza di documenti affidabili, il prodotto lordo dei giochi non può essere determinato in modo sicuro, la CFCG determina il prodotto lordo dei giochi e procede alla tassazione d'ufficio.

Art. 117 Ulteriori giustificativi per i giochi da tavolo

Le case da gioco allestiscono quotidianamente i rendiconti del prodotto lordo dei giochi da tavolo.

Art. 118 Ulteriori giustificativi per apparecchi automatici da gioco

¹ Per consentire la verifica del prodotto lordo degli apparecchi automatici da gioco, le case da gioco iscrivono giornalmente nel verbale, mediante il SECC, i dati che vanno registrati.

² Almeno una volta al mese iscrivono nel verbale il rilevamento dei contatori. Registrano eventuali irregolarità e le comunicano alla CFCG. Determinano inoltre l'origine delle irregolarità e i dati corretti.

Art. 119 Ulteriori giustificativi per giochi proposti in linea

Per consentire la verifica del prodotto lordo dei giochi proposti in linea, le case da gioco iscrivono giornalmente nel verbale, mediante il SRD, i dati che vanno registrati secondo le prescrizioni del Dipartimento.

Art. 120 Esigibilità e pagamento
(art. 123 LGD)

¹ La tassa è esigibile il 31 gennaio di ogni anno.

² La tassa è riscossa dalla CFCG e deve essere consegnata direttamente alla Confederazione.

Art. 121 Versamento di acconti
(art. 123 LGD)

¹ Le case da gioco versano acconti. Tali acconti sono riscossi sulla base delle dichiarazioni d'imposta trimestrali applicando l'aliquota della tassa del periodo fiscale precedente. Qualora detta aliquota non fosse stata determinata, la riscossione degli acconti avviene applicando l'aliquota stimata dalla CFCG per il periodo fiscale in corso.

² Gli acconti sono esigibili dopo 30 giorni dalla fine del trimestre civile.

³ Gli acconti sono riscossi dalla CFCG e devono essere consegnati direttamente alla Confederazione.

⁴ Gli acconti versati sono dedotti dalla tassa definitiva dovuta. Quando gli acconti versati superano la tassa dovuta, l'eccedenza è rimborsata alla casa da gioco.

Art. 122 Interessi
(art. 123 LGD)

¹ Sugli acconti e sulle tasse versati in ritardo è dovuto, senza sollecitazione, un interesse di mora.

² Dal momento dall'esigibilità della tassa, sugli acconti e sulle tasse riscossi in eccesso è concesso un interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire.

³ Le aliquote degli interessi di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire corrispondono alle aliquote stabilite dal Dipartimento federale delle finanze

nell'ordinanza del 10 dicembre 1992¹⁰ sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta.

Art. 123 Indennizzo dei costi per la riscossione della tassa

Per coprire i costi della riscossione della tassa, la CFCG preleva annualmente lo 0,5 per cento dell'importo della tassa sulle case da gioco versata dalla casa da gioco.

Art. 124 Tassazione e riscossione della tassa cantonale
(art. 123 cpv. 2 LGD)

¹ Nel caso in cui la CFCG, su domanda di un Cantone, riscuota la tassa cantonale, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla tassazione e riscossione della tassa sulle case da gioco.

² La CFCG trasferisce l'importo riscosso direttamente al Cantone.

³ Per coprire i costi della riscossione della tassa, la CFCG preleva annualmente lo 0,5 per cento dell'importo che la casa da gioco versa quale tassa cantonale sulle case da gioco.

Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all'AVS

Art. 125

¹ Il gettito netto della tassa sulle case da gioco riscossa durante un anno è registrato nel conto finanziario della Confederazione come entrata vincolata in favore del fondo di compensazione dell'AVS.

² Il gettito netto delle tasse equivale all'ammontare delle tasse, dopo deduzione delle spese di riscossione secondo l'articolo 123 e degli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire.

³ All'inizio del secondo anno successivo, la Confederazione trasferisce il provento a destinazione vincolata secondo il capoverso 1 al fondo di compensazione dell'AVS.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 126 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

Art. 127 Disposizione transitoria sul registro delle persone escluse

Le persone escluse in applicazione dell'articolo 22 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 4 della legge del 18 dicembre 1998¹¹ sulle case da gioco e figuranti nel regi-

¹⁰ RS 642.124

stro delle persone escluse allestito dalle case da gioco ai sensi dell'articolo 22 capoverso 5 LCG, sono iscritte nel registro delle persone escluse secondo l'articolo 82 LGD.

Art. 128 Apparecchi automatici per i giochi di destrezza omologati secondo il diritto previgente

Gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, omologati in modo definitivo dalla CFCG in virtù della legge del 18 dicembre 1998¹² sulle case da gioco 98 sono considerati giochi di destrezza automatizzati ai sensi della LGD.

Art. 129 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

¹¹ RU 2000 677, 2006 2197 e 5599

¹² RU 2000 677, 2006 2197 e 5599

Allegato 1
(art. 112)

Agevolazioni fiscali in ragione dell'utilizzo del provento per interessi pubblici

Rapporto tra le prestazioni volontarie e il prodotto netto dei giochi:	Riduzione dell'aliquota della tassa
< 1/8	0 %
< 2/8	5 %
< 3/8	10 %
< 4/8	15 %
< 5/8	20 %
ab 5/8	25 %

Allegato 2
(art. 126)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'Ordinanza del 27 maggio 1924¹³ relativa alla legge federale concernente le lottererie e le scommesse professionalmente organizzate;
2. l'ordinanza del 24 settembre 2004¹⁴ sulle case da gioco.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 maggio 2012¹⁵ sulla promozione dello sport

Rubrica prima dell'art. 73

Titolo 4: Correttezza e sicurezza

Capitolo 1: Doping

Rubrica dopo l'art. 78

Capitolo 2: Manipolazione delle competizioni nello sport

Art. 78a

¹ L'UFSPÖ partecipa al coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive.

² Adotta le misure necessarie nel suo settore di competenza, in particolare in materia di formazione, prevenzione e consulenza.

³ Concede aiuti finanziari soltanto a organizzazioni sportive che nel loro ambito e in funzione del rischio dispongono di regole e procedure volte a lottare contro la manipolazione di competizioni sportive. L'organizzazione sportiva deve in particolare:

¹³ RU 10 267; RU 40 259, 1948 1173, 1997 2779, 2011 4913

¹⁴ RU 2004 4395, 2007 3989, 2009 5037, 2010 5545, 2015 4019, 2017 27

¹⁵ RS 415.01

- a. vietare ai suoi membri:
 1. di concludere scommesse sportive sulle proprie competizioni sportive,
 2. di impiegare abusivamente o propagare informazioni privilegiate;
- b. sensibilizzare i suoi membri sul rischio di una manipolazione delle competizioni sportive mediante formazione, consulenza, documentazione e informazione;
- c. provvedere affinché i giudici e gli arbitri previsti per la competizione siano nominati il più tardi possibile.

⁴ L'UFSPPO può sopprimere o ridurre gli aiuti finanziari alle organizzazioni sportive che violano i loro obblighi d'informare secondo l'articolo 64 capoverso 2 della legge del 29 settembre 2017¹⁶ sul gioco in denaro.

2. Ordinanza del 27 novembre 2009¹⁷ concernente l'imposta sul valore aggiunto

Art. 10 cpv. 1 lett. g

¹ Sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- g. la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro.

3. Ordinanza del 19 dicembre 1966¹⁸ sull'imposta preventiva

Rubrica prima dell'art. 39

Capo terzo: Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite (art. 6 LIP)

Art. 39 e 40

Abrogati

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS **641.201**

¹⁸ RS **642.211**

Art. 41 titolo marginale e cpv. 1

1. Vincite ai giochi in denaro

¹ L'imposta è calcolata sull'importo delle singole vincite risultanti dalla partecipazione ai giochi in denaro che eccede un milione di franchi. Deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall'estrazione, in base a un rendiconto su modulo ufficiale.

Art. 41^{bis}

2. Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite

¹ L'imposta è calcolata sulle singole vincite che superano i 1000 franchi alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. Essa deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall'estrazione, in base a un rendiconto su modulo ufficiale.

² Il modulo ufficiale menziona:

- a. il nome o la ragione sociale e il domicilio dell'organizzatore e di un suo eventuale rappresentante;
- b. la designazione del gioco;
- c. il numero delle serie;
- d. per ogni serie:
 1. la somma vinta,
 2. il numero dei biglietti,
 3. il numero delle vincite, e
 4. l'ammontare totale dei premi;
- e. la durata dell'operazione;
- f. la data dell'estrazione;
- g. il termine di prescrizione dei premi non ritirati.

³ L'organizzatore o gli uffici di pagamento informeranno i vincitori dei premi decurtati dell'imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all'attestazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 e gli rilasceranno, su richiesta, l'attestazione.

Art. 60 titolo marginale e cpv. 2

4. Pluralità di aventi diritto (club d'investimento, giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite, prestazioni d'assicurazione)

² Se, con una partecipazione in comune, più persone hanno realizzato una vincita in un gioco in denaro o in una lotteria e in un gioco di destrezza destinati a promuovere le vendite, il rimborso deve essere chiesto da ciascuno dei partecipanti in proporzione alla quota di vincita; l'istanza deve essere corredata di un'attestazione firmata dal titolare dell'attestazione originale (art. 41 cpv. 3), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell'attestazione originale e la quota alla vincita che spetta all'istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto con istanza comune.

Art. 68 cpv. 2

² Un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve essere allegata spontaneamente all'istanza, se l'imposta di cui è chiesto il rimborso è stata dedotta:

- a. dalle vincite a un gioco in denaro (art. 41 cpv. 3 e 60 cpv. 2) o dalle vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite (art. 41^{bis} cpv. 3 e 60 cpv. 2);
- b. *concerne soltanto il testo tedesco*